

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO  
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI  
ED AUSILI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. N.12 DELLA L. 241/90.**

Approvato con delibera consiliare n. 29 del 2.4.91, modificato con atto consiliare n. 62 del 13.09.95.

## CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici alle persone fisiche così come definite dall'art. 5 della L. 2/85, agli Enti e Associazioni presenti e/o operanti sul territorio comunale, con rilevante importanza sociale ed agenti in campo scolastico, culturale, umanitario e/o a scopo di beneficenza.

Art. 2 - Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario"; un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc..) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini", senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni così come definiti nel precedente art. 1, possono accedere a:

- a) interventi economici per integrazione retta in strutture assistenziali;
- b) interventi economici a carattere assistenziale;
- c) interventi economici a sostegno di progetti specifici a valenza assistenziale ed attività a carattere scolastico culturale.

Le richieste possono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 1 o rilevate dai competenti servizi comunali.

## CAPO II CRITERI E MODALITA' PER LE EROGAZIONI A PERSONE FISICHE

Art. 4 - Per accedere ai sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici previsti dall'art. 1, le persone fisiche devono:

- a) presentare domanda in carta libera all'Ufficio Servizi Sociali comunale;

- b) allegare alla domanda ogni certificazione atta a definire, da parte della commissione comunale di assistenza o dell'Ufficio Servizi Sociali, lo stato di bisogno del richiedente o del nucleo familiare da esso rappresentato. Per i redditi derivanti da lavoro autonomo potrà essere richiesta esplicita valutazione del Consiglio Tributario;
- c) eventuale idonea documentazione atta a dimostrare prevedibile impegno di spesa o la spesa sostenuta in relazione ai quali si richiede l'intervento economico.

Art. 5 - La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Assistenza, risponderà in merito alla richiesta avvalendosi dei seguenti criteri, tenuto conto di quanto previsto all'art. 7:

A) Reddito pro capite non superiore a L. 500.000 mensili rivalutabile automaticamente anno per anno in base al tasso di inflazione con arrotondamento alle 5.000 lire superiori verificatosi e calcolato nel seguente modo:

"reddito della famiglia detratto il canone di affitto eventualmente pagato diviso il numero dei componenti diviso per dodici mensilità";

B) Le fasce di accesso alla contribuzione sono le seguenti:

- 1) fino al reddito pro capite di L. 300.000: si prevede un contributo compreso tra l'80% e il 60% della spesa;
- 2) da L. 300.000 a L. 400.000: si prevede un contributo compreso tra il 59% e il 30% della spesa;
- 3) da L. 400.000 a L. 500.000: si prevede un contributo compreso tra il 29% e il 10% della spesa.

Art. 6 - I sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici potranno essere concessi per un periodo di tempo definito e, sia l'entità che il periodo di erogazione, sono individuati ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale sentito il parere della Commissione Comunale di Assistenza.

Art. 7 - In presenza di richieste che non possono essere soddisfatte nei termini definiti ai precedenti articoli 5 e 6 a causa esclusiva d'insufficienti stanziamenti del Bilancio Comunale, si potranno erogare sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici ridotti in maniera proporzionale.

La Commissione Assistenza potrà comunque sottoporre al C.C. proposte motivate di variazione al relativo capitolo del Bilancio previsionale.

Art. 8 - Per gli interventi economici non giustificati da spese direttamente sostenute dai richiedenti ma relativi a stati di indigenza generale, si potranno erogare sussidi, ausili finanziari e contributi economici sulla base di specifici piani di intervento e sostegno individualizzati. Detti piani dovranno essere proposti dai competenti servizi comunali e dovranno ricevere, altresì, esplicito parere da parte della Commissione Comunale d'Assistenza.

Art. 9 - La Giunta Comunale ha la facoltà d'elargire ausili finanziari, sussidi e vantaggi economici alle sole persone fisiche richiedenti nel caso che sussistano elementi d'indifferibile urgenza e su istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali. E' fatto obbligo, comunque, di regolarizzare, nel minor tempo possibile, l'intervento sottoponendolo all'iter definito nei precedenti articoli.

Art.10 - La Giunta Comunale si riserva di applicare il diritto di rivalsa e/o di richiedere il rimborso su quanto erogato nel caso dichiarazioni fornite dal richiedente e non rispondenti alla realtà.

Art.11 - I cittadini richiedenti l'ammissione in strutture residenziali protette e altresì richiedenti un intervento economico per il pagamento della retta di ricovero potranno accedere al contributo previo accordo finanziario a valenza annuale con la Giunta Comunale. Tale accordo si baserà:

- a) sulle risorse economiche di qualsiasi natura proprie del richiedente il quale è tenuto a metterle a disposizione fatta salva la somma che l'Amministrazione Comunale stabilirà con apposito atto, che viene ad esso riconosciuta quale budget per spese personali;
- b) sulle risorse degli aventi l'obbligo alla corresponsione degli alimenti, così come individuati dall'art. 433 del Codice Civile.

Art.12 - La Giunta Comunale si riserva unilateralmente il diritto di recedere all'accordo di cui al precedente art. 11 nonchè di operare rivalsa a fronte di accertate variazioni delle capacità economiche originarie sia del richiedente che dei soggetti definiti all'art. 433 del Codice Civile.

### CAPO III

#### CRITERI E MODALITA' PER LE EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art.13 - Per accedere ai contributi e alle sovvenzioni di cui all'art. 1, gli Enti e le Associazioni devono:

- a) presentare domanda in carta libera ai componenti uffici comunali;
- b) presentare i progetti specificatamente indicati all'art. 3 lett. c);
- c) stipulare una convenzione con l'Amministrazione Comunale nell'ipotesi di contributi per attività scolastiche o culturali che si protraggano nel tempo.

Art.14 - I Contributi previsti dall'articolo precedente saranno erogati, con apposito provvedimento, che unitamente alla convenzione, se esistente, definirà per ogni singola fattispecie ulteriori e specifiche modalità di intervento.

Art.15 - Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.